

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII
n. 30

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del senatore DEMASI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2004

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli sprechi negli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. – La cronaca giornalistica nazionale e locale ha messo in evidenza notevoli disfunzioni nella gestione degli enti locali sintomatiche di disinvoltura nella gestione economica e di difettosa interpretazione della legge Bassanini. Tali comportamenti, non sono in linea con il buon governo che si richiede alle amministrazioni locali. Gli esempi sono numerosi: è recente l'attenzione della stampa per qualche comune in cui, a seguito di ispezione eseguita dal Ministero dell'economia e delle finanze, è emerso un sistema di indennità non previste dal contratto nazionale di lavoro e in contrasto con il regolamento interno. Si potreb-

bero poi, se solo si ponesse attenzione, individuare regioni con cariche apicali non indispensabili; enti locali con consulenti che percepiscono stipendi sproporzionati rispetto a quelli del sindaco che li ha nominati; Presidenti di regione che conferiscono incarichi eccessivamente retribuiti. In tale situazione si rende necessario un approfondimento per comprendere:

1) come sia nato tale problema e quale ne sia stata la eventuale degenerazione;

2) quali siano stati i danni economici per l'ente erogatore e quale l'influenza di essi sul bilancio;

3) quali siano le soluzioni legislative idonee a risolvere problemi di questo tipo.

Si propone, pertanto, l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che si sostituisca a quanti, nella farragine generale degli archivi, non sono stati in grado di procedere ad un approfondito esame degli atti.

La Commissione, con i poteri della magistratura, potrà procedere ad una indagine finalizzata alla individuazione di eventuali responsabilità nonché dei rimedi necessari alla interruzione di comportamenti che alimentano infruttuosamente le voci di spesa nei bilanci degli enti locali.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

Art. 1.

*(Istituzione e funzioni
della Commissione d'inchiesta)*

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sugli sprechi negli enti locali.

2. La Commissione ha i compiti di:

a) effettuare una accurata indagine finalizzata alla individuazione di violazioni, sprechi, duplicazioni ed inefficienze, verificatesi tra gli anni 1995 e 2004, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nelle province e nelle regioni, ovvero nei casi segnalati sugli organi di stampa o a conoscenza del Parlamento;

b) richiedere ed ottenere dati, delibere, ordinanze ed ogni altro atto o documento necessario allo svolgimento dei lavori di indagine;

c) avanzare proposte, anche di natura legislativa, per contrastare il fenomeno di cui al comma 1.

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

2. Nella prima seduta la Commissione elegge il Presidente e due vicepresidenti di cui uno di minoranza. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti.

3. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2005 e riferisce con relazione scritta al Parlamento.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede all'indagine ed agli esami con gli stessi poteri dell'Autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, copie di atti e documenti relativi a indagini ed inchieste parlamentari anche se coperti dal segreto. In tale ultima evenienza, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

3. Per le testimonianze rese dinanzi alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere pubblicati in relazione a esigenze attinenti altre istruttorie o inchieste in corso. Devono essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti relativi a procedimenti giudiziari in fase di indagine preliminare.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione, compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio, sono obbligati al segreto per tutto

quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione anche parziale di atti o documenti funzionali al procedimento d'inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori della Commissione)

1. Prima dell'inizio dei lavori la Commissione adotta il proprio regolamento interno a maggioranza dei suoi componenti.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

3. La Commissione può deliberare a maggioranza semplice di riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

5. La Commissione, per l'espletamento delle sue funzioni, fruisce di personale, locali e strumenti messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

